

**N.4857/2018 R.G.A.C.C.**

**TRIBUNALE DI VERONA**

Successivamente oggi 26/09/2019 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per LIDL ITALIA SRL gli avv.ti VALCADA MASSIMILIANO e F. Segna e per S.P.A. l'avv. F. Giordano in sostituzione dell'avv.MADERA MARIA LUISA.

Il procuratore di parte opponente precisa le proprie conclusioni come da ricorso introduttivo insistendo anche nella domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e il procuratore di parte opposta precisa le proprie conclusioni come da memoria difensiva di costituzione chiedendo il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e dichiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

**Repubblica Italiana**

**In nome del popolo italiano**

**Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari**

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2018

da



LIDL ITALIA SRL

(C.F.

rappresentati e difesi dagli avv.ti

del foro di Verona con rispettivi indirizzi di p.e.c riportati nel ricorso introduttivo;

**RICORRENTI -OPPONENTI**

contro

S.P.A., (C.F.

rappresentata e difesa dall'avv.

( del foro di

con indirizzo di p.e.c riportato in comparsa di costituzione e risposta;

**RESISTENTE- OPPOSTA**

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

e la LIDL ITALIA SRL hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso l'ordinanza in data 9 maggio 2018, con la quale aveva loro ingiunto nelle loro rispettive qualità di trasgressore e di obbligata in solido con questo, il pagamento della somma di euro 4.400,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 5, par. 4, reg. Ue 543/2011, avendo accertato con verbale in data 04 dicembre 2013 che la predetta società aveva emesso il 3,6 e il 29.7.2013 due documenti di accompagnamento della merce dalla piattaforma distributiva alle filiali (le cd. XAB) che riportavano un'errata indicazione del paese di provenienza dei prodotti ortofrutticoli in essi elencati (pomodoro ramato e fragole).

A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento opposto i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

- la nullità dello stesso per non essere stato preceduto dalla contestazione dell'illecito nei loro confronti;
- l'insussistenza dell'illecito contestato poiché, dal combinato disposto degli artt. 5 e 8 del regolamento Ue 543/2011, si desumerebbe che l'obbligo dell'inserimento di determinate informazioni nelle fatture e nei documenti di trasporto presuppone



l'esistenza di un'attività commerciale inerente al prodotto ortofrutticolo interessato, ovvero una transazione economica tra due soggetti economicamente e giuridicamente distinti mentre nel caso di specie era stata contestata l'omessa indicazione di tali dati sulla sola "bolla XAB" relativa al trasporto dal magazzino alla filiale della medesima.

- l'eccessività della sanzione comminata.

I ricorrenti hanno anche avanzato domanda di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sulla scorta della considerazione i rilievi di infondatezza nel merito della contestazione qui svolti erano stati condivisi dalla Cassazione in una serie di pronunce con le quali, nell'anno 2016, avevano accolto i ricorsi della Lidl avverso sentenze di merito che avevano rigettato le opposizioni proposte da tale società avverso ordinanze ingiunzione relative ad identiche omissioni nelle bolle XAB.

Agencontrol si è costituita in giudizio resistendo alle deduzioni avversarie e chiedendone il rigetto.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti l'opposizione è manifestamente fondata e pertanto merita di essere accolta con conseguente annullamento della ordinanza opposta.

Coglie infatti senz'altro nel segno la doglianza attorea relativa alla mancata contestazione dell'illecito al Paternò, quale autore materiale dello stesso.

Infatti nel verbale sul quale si fonda l'ordinanza opposta tale ruolo era stato attribuito, come ammesso dalla difesa della stessa resistente, al soggetto che all'epoca dell'accertamento ricopriva anche la carica di legale rappresentante della Lidl Italia, ossia Daniel Marsch.

Va invece disatteso lo stesso rilievo svolto dai ricorrenti, con riguardo alla posizione della Lidl, poiché dal predetto verbale risulta anche che l'illecito era stato contestato al Marsch, anche nella sua qualità di legale rappresentante della Lidl Italia, quale obbligata in solido con l'autore materiale della violazione.

Per quanto attiene a tale soggetto merita invece di essere condiviso il rilievo di infondatezza dell'illecito perché, come è stato affermato dalla Cassazione nelle sentenze sopra citate, dal combinato disposto degli artt. 5 ed 8 del regolamento UE 543/2011 si evince che l'obbligo dell'inserimento di determinate informazioni



nelle fatture e nei documenti di trasporto presuppone l'esistenza di un'attività commerciale avente ad oggetto prodotti ortofrutticoli tra soggetti economicamente e giuridicamente distinti mentre nel caso di specie, pacificamente, i documenti riportanti le informazioni errate riguardavano merce in transito dal magazzino alla filiale della medesima azienda (la Lidl Italia s.r.l) nonostante le fatture e i documenti di accompagnamento relativi ai rapporti con i terzi fornitori fossero completi delle relative informazioni.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della opposta n applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase decisionale va quantificato in una somma pari al 50 % del corrispondente valore medio di liquidazione poichè nel corso di tale fase le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.

L'importo così risultante di euro 1.215,00 va aumentato ad euro 1.579,50 ai sensi dell'art, 4 comma 2, d.m. 55/2014 atteso che il difensore ha assistito due parti con posizioni distinte.

Ai ricorrenti spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % dell'importo riconosciuto a titolo di compenso e della somma versata a titolo di contributo unificato (euro 98,00).

Va anche accolta la domanda, avanzata dai ricorrenti, di condanna della convenuta ai sensi dell'art, 96 terzo comma c.p.c. atteso che le sue deduzioni, riguardanti la posizione del Paternò sono state smentite dalla documentazione che essa stessa ha prodotto, mentre quelle riguardanti la posizione della Lidl sono in palese contrasto con il recente, consolidato e diffuso orientamento della Suprema Corte.

Sul punto merita di essere stigmatizzata la singolare pervicacia della che, non solo ha emesso l'ordinanza opposta a distanza di due anni dalla pronuncia delle sentenze a lei sfavorevoli della Cassazione, su fatti identici a quelli



per cui è causa, e quindi nonostante avesse avuto ampia possibilità di tenere conto dei principii in esse affermati, ma non si è nemmeno premurata di illustrare nel corso del presente giudizio le ragioni di fatto o di diritto per cui tale indirizzo dovrebbe essere disatteso.

Essa infatti lo ha totalmente ignorato limitandosi a ribadire la sussistenza dell'illecito contestato.

Un simile atteggiamento di di totale indifferenza a validi argomenti contrari ai suoi assunti vale a connotare la sua resistenza in giudizio in termini quanto meno di colpa grave, di grado elevato, e merita di essere sanzionato con la condanna al pagamento di una somma pari al doppio di quella sopra liquidata a titolo di compenso.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro euro 1.579,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa ed euro 98,00 per rimborso del c.u.

Visto l'art. 96, terzo comma c.p.c., condanna altresì la resistente a corrispondere ai ricorrenti la somma di euro 3.159,00.

Verona 26/09/2019

il Giudice  
Dott. Massimo Vaccari

